



AZIONE CATTOLICA ITALIANA
MASSA CARRARA PONTREMOLI

XII^a assemblea diocesana
12 Novembre 2023

Per un Noi più Grande

Appassionati del Vangelo al servizio del Bene Comune

**REGOLAMENTO
ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea Diocesana dell'Azione Cattolica è composta da:
 - A. I delegati "con pieni diritti", rappresentanti delle Associazioni Parrocchiali.
 - B. I delegati, del settore giovani e dell'ACR, "solo votanti", eletti dalle Associazioni Parrocchiali.
 - C. I membri in carica del Consiglio Diocesano uscente.
2. Le Associazioni parrocchiali che abbiano rinnovato l'adesione per l'anno associativo in corso, sono rappresentate all'Assemblea Diocesana dal Presidente e da un delegato "con pieni diritti" per ogni settore e articolazione presente. Questi soci eserciteranno nell'Assemblea tutti i diritti ed i doveri esplicitati nel presente regolamento (delegati con pieni diritti).

L'associazione parrocchiale con almeno due soci del Settore Giovani e due soci dell'ACR è altresì rappresentata da un ulteriore appartenente al Settore Giovani e da un altro educatore dell'ACR che avrà, all'Assemblea diocesana, diritto di voto per l'elezione dei rappresentanti del settore di appartenenza (delegati solo votanti) ma non per le votazioni inerenti il documento. Tutti i delegati con "pieni diritti" e "solo votanti" possono presentare candidature con le modalità di cui al punto 37 del presente regolamento ed hanno anche facoltà di presentare emendamenti e ordini del giorno.

Nell'assemblea parrocchiale sarà delegato con pieni diritti il giovane o l'educatore ACR che avrà ricevuto più voti e delegato solo votante il secondo maggior votato, in caso di parità sarà delegato il socio più anziano ad esclusione del settore giovani dove sarà delegato il socio più giovane.

Ogni associazione che abbia, almeno 20 soci (compresa l'A.C.R.) avrà diritto ad un ulteriore delegato "con pieni diritti", sempre eletto dall'Assemblea parrocchiale: sarà colui che risulterà essere il "primo dei non eletti" con il maggior numero di voti tra le tre articolazioni.
3. I delegati "con pieni diritti" devono avere una età minima di 16 anni (intesa come anno di nascita)
I delegati "solo votanti" devono avere una età minima di 14 anni (intesa come anno di nascita)
4. Tutti i soci possono intervenire, con il solo diritto di parola, alla discussione sul documento finale che, però, non possono né votare né approvare.
5. I Rappresentanti di quelle associazioni parrocchiali che non avranno trasmesso gli appositi moduli, potranno essere ammesse al voto su giudizio inappellabile della Commissione per la verifica dei Poteri, e comunque dietro presentazione della tessera di A.C. dell'anno di riferimento, dello stralcio di verbale da cui risulti la loro elezione e di un documento di riconoscimento.
6. Per le associazioni che non avranno tenuto l'Assemblea Parrocchiale sarà ammesso al voto il solo Presidente.
7. La sostituzione dei rappresentanti eletti dall'Associazione Parrocchiale, il cui nome sia già stato comunicato alla Segreteria Diocesana può avvenire mediante regolare delega, firmata dal delegato regolarmente iscritto in elenco, dal presidente parrocchiale e dal sostituto, da presentarsi alla Commissione per la verifica dei poteri. Nella delega dovrà essere indicata la motivazione per la mancata partecipazione. Il supplente deve appartenere alla stessa Parrocchia e articolazione di cui fa parte il delegato che sostituisce. Non possono essere concesse deleghe a persone già elette come membri dell'Assemblea Diocesana; il delegato non può a sua volta rilasciare delega ad altri. Non è ammesso il doppio voto. Non è possibile la delega altrui da parte dei consiglieri diocesani.
8. Ogni delegato dovrà presentarsi al tavolo della commissione verifica poteri dove verrà effettuata l'identificazione ed il riscontro dell'appartenenza all'associazione. All'atto dell'iscrizione, verificata la regolare presenza nell'elenco dei delegati o la regolare delega in sostituzione di un delegato della propria associazione parrocchiale, riceverà il "*tesserino dell'assemblea*" che permetterà di adempiere al proprio diritto al voto.
9. Non è prevista la partecipazione all'assemblea da remoto.

10. Spetta alla Segreteria Diocesana:

1. Esaminare i moduli provenienti dalle Associazioni Parrocchiali e contenenti lo stralcio di verbale dell'Assemblea Parrocchiale relativo all'elezione dei rappresentanti all'Assemblea Diocesana ed accertarne la validità.
2. Controllare che il numero dei delegati di ogni Associazione Parrocchiale corrisponda a quanto stabilito al punto 2 del presente regolamento.
3. Verificare con l'ausilio dei tabulati delle adesioni, che i partecipanti all'Assemblea con diritto di voto siano aderenti all'A.C.

II - GLI ORGANI DELL'ASSEMBLEA

11. Sono organi dell'Assemblea Diocesana:

- A. Il Presidente dell'assemblea
- B. L'Ufficio di Presidenza
- C. L'Ufficio di Segreteria
- D. La Commissione Verifica Poteri
- E. La Commissione Elettorale
- F. La Commissione per il Documento Finale

12. L'Assemblea Diocesana è presieduta dal Presidente uscente dell'Associazione di Massa Carrara - Pontremoli.

13. Il Presidente è coadiuvato da un ufficio di Presidenza di cui egli propone l'elezione all'assemblea. L'ufficio di Presidenza è composto oltre che dal presidente, da due vicepresidenti e dal Presidente Onorario eletti dall'assemblea.

14. L'Assemblea può validamente iniziare i suoi lavori quando sia accertata la presenza di almeno metà dei suoi membri, calcolati sulla base delle comunicazioni pervenute.

15. E' compito dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea:

- A. Aprire, chiudere e regolare i lavori secondo le norme di cui al seguente cap.III.
- B. Proclamare le deliberazioni approvate.
- C. Proporre all'Assemblea l'elezione dell'Ufficio di Segreteria e Commissione elettorale.
- D. Proporre all'Assemblea il Presidente della Commissione per il documento finale e la Commissione per il Documento Finale ed i coordinatori delle commissioni di lavoro sul Documento stesso.

16. L'ufficio di Segreteria è composto di tre persone elette dall'Assemblea su proposte della Presidenza

17.

18. E' compito dell'Ufficio di Segreteria verbalizzare per esteso gli atti dell'Assemblea e fare il conteggio delle votazioni.

19. La Commissione Verifica dei Poteri è composta da quattro membri più due supplenti, e viene nominata dal Consiglio Diocesano nell'ultima seduta utile prima dell'Assemblea Diocesana con scrutinio segreto secondo le procedure stabilite dall'atto Normativo. (Allegato 1)

20. La Commissione eleggerà, tra i suddetti 4 membri, un presidente ed un segretario. La commissione è validamente costituita con almeno la presenza di tre componenti, tra cui il Presidente. La commissione prende le sue decisioni a maggioranza, in caso di parità il voto del presidente vale doppio, tali decisioni sono inappellabili.

21. Spetta alla Commissione per la verifica dei poteri:

- A. Consegnare agli aventi diritto al voto la tessera che comprovi tale diritto, tale tessera deve contenere le informazioni del delegato ed essere numerata in maniera univoca e progressiva, deve essere registrata la consegna.
- B. Valutare e verificare che i delegati che si presentano in Assemblea soddisfino i requisiti previsti dal presente regolamento in particolare ai punti 2,3,6,7,8

- C. Decidere, secondo i criteri fissati dal punto 5, sulla richiesta di ammissione al voto dei rappresentanti di quelle Associazioni Parrocchiali che non avessero trasmesso in tempo utile gli appositi moduli.
 - D. Compilare un elenco generale degli aventi diritto al voto a disposizione dei partecipanti all'Assemblea; in questo elenco devono essere segnati a fianco di ciascun nome, la parrocchia di provenienza, l'articolazione di appartenenza, l'eventuale incarico ricoperto in A.C.
 - E. Decidere sugli eventuali reclami circa l'assegnazione del diritto di voto.
 - F. Raccogliere le candidature per le elezioni per il Consiglio Diocesano dell'A.C. e dichiarare la eleggibilità dei candidati, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di attuazione dello statuto.
 - G. Compilare le liste dei candidati ed affiggerle nelle aule dove sono ubicati i seggi elettorali.
22. La Commissione Elettorale è composta da 4 membri eletti dall'assemblea su proposta della presidenza
23. La Commissione elettorale ha l'incarico di:
- A. Regolare lo svolgimento delle operazioni elettorali secondo le norme di cui al prossimo capitolo V.
 - B. Approntare le schede per le operazioni di votazione secondo le norme di cui al punto 42 e 46
 - C. Decidere su tutti i reclami presentati da membri dell'Assemblea in merito allo svolgimento delle operazioni elettorali;
 - D. Tenere il verbale dei risultati di tutte le votazioni.
 - E. Proclamare il nome degli eletti nel Consiglio Diocesano ed i risultati delle votazioni per i delegati all'Assemblea Nazionale.
24. La Commissione per il "Documento Finale" viene eletta dall'Assemblea Diocesana su proposta della Presidenza. Il Presidente della Commissione stessa viene designato a norma del precedente punto 9.
25. La Commissione per il documento finale, acquisite le mozioni delle commissioni di lavoro, redige gli emendamenti da proporre all'Assemblea.

III - LAVORI DELL'ASSEMBLEA

26. Prima Fase: Introduzione e costituzione Uffici.
- A. L'apertura dei lavori in Assemblea spetta al Presidente, il quale esporrà all'Assemblea la relazione introduttiva.
 - B. Si procede alla elezione e Costituzione di Ufficio di Presidenza, Commissione elettorale, Ufficio di Segreteria, Commissione per il Documento Finale
27. Eventuali Ordini del giorno, firmati da almeno 15 membri dell'assemblea con diritto di voto dovranno essere presentati alla presidenza dell'assemblea inderogabilmente entro le ore 14.30 del giorno della Assemblea Elettiva. La presidenza li pone in votazione successivamente all'approvazione del documento finale.
28. Seconda Fase: Assemblea per l'approvazione del Documento
- A. Si procede secondo programma con la stesura, modifica e approvazione del documento Assembleare secondo quanto previsto dal presente regolamento.
 - B. E' facoltà di ogni delegato richiedere la parola in sede di assemblea mediante apposita scheda da depositarsi presso la segreteria entro le ore 14.30, queste verranno raccolte e numerate secondo l'ordine di presentazione.
 - C. La presidenza stabilirà il tempo massimo di durata per ogni tipo di intervento
29. Nel corso dell'Assemblea verranno presentati gli emendamenti alla bozza di documento. Tali emendamenti saranno frutto:
- A. Delle assemblee zonali e parrocchiali e verranno presentati dai coordinatori zonali o presidenti parrocchiali o da loro delegati
 - B. Dai gruppi di lavoro dell'assemblea diocesana e verranno presentati dai coordinatori dei gruppi stessi

- C. Altri emendamenti potranno essere presentati alla commissione per il documento finale, entro le ore 14.30 del giorno dell'Assemblea. Non vi è limite al numero di emendamenti che ogni delegato potrà presentare purché siano correttamente redatti nell'apposito modulo e corredati dalle firme di almeno 5 delegati.
30. E' competenza della Commissione per il documento finale ammettere tutti gli emendamenti da porre in votazione e valutare quali siano mere correzioni grammaticali o di stile. Le Decisioni della Commissione per il documento finale sono insindacabili
31. Nel pomeriggio, si procederà alla discussione e votazione del documento finale articolatamente in ogni singola proposizione e nel suo insieme.
- B. Non si procederà alla lettura delle proposizioni non emendate e le stesse saranno approvate unitamente alla approvazione globale dello specifico capitolo.
 - C. Per ogni emendamento potrà essere espresso un intervento a favore ed uno contrario sulla base di richieste avanzate per alzata di mano.
 - D. Qualora siano stati presentati più emendamenti essi sono posti ai voti a cominciare da quelli che più si discostano dal testo originario:
 - 1. quelli interamente soppressivi
 - 2. quelli parzialmente soppressivi
 - 3. quindi quelli modificativi
 - 4. quelli aggiuntivi.
32. La votazione avverrà secondo quanto stabilito nel punto 34 del presente regolamento e verrà approvato il testo che otterrà la maggioranza semplice dei votanti. Proposte di Modifica o cancellazione di un emendamento (emendamenti di emendamenti) potranno essere presentate all'Ufficio di Segreteria in assemblea purché redatte nell'apposito modulo e corredate dalle firme di almeno 5 delegati, queste inoltre dovranno essere consegnate e poste in votazione entro e non oltre l'approvazione dello specifico capitolo.
33. Una copia della modulistica sarà presente all'interno del materiale consegnato ad ogni delegato, ulteriori copie potranno essere richieste ad uno degli Uffici Assembleari.
34. Le votazioni saranno svolte in formato elettronico tramite la piattaforma [slido.com](https://www.slido.com), secondo la seguente procedura e le indicazioni/istruzioni allegate al presente documento (all. 2)
- 1. al termine della lettura degli emendamenti, al termine di ogni capitolo e a lettura ultimata del documento e ogni qualvolta sarà ritenuto necessario dall'Ufficio di Presidenza verrà avviata la procedura di voto
 - 2. L'Ufficio di segreteria aprirà le votazioni ed ogni delegato avrà tempo 1 minuto per esprimere la propria preferenza
 - 3. Al termine del tempo stabilito si procederà a chiudere la votazione e alla raccolta dei voti, con proiezione degli stessi e del risultato.
 - 4. Qualora non fosse possibile svolgere la votazione in formato elettronico per qualsivoglia motivo verrà effettuata mostrando il cartellino attestante il diritto di voto e procedendo alla conta da parte della segreteria.
35. Terza Fase: Elezione per il Rinnovo degli Organi Associativi, Si procede come specificato nel Capo IV e V del presente regolamento

IV - PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURE

36. Per l'elezione dei membri del consiglio diocesano, la commissione elettorale, raccolte le proposte di candidatura, verifica la eleggibilità dei candidati anche ai sensi dell'art.12 del Regolamento di Attuazione dello Statuto (Allegato 1) e procede alla compilazione di cinque liste:
- A. Una per i candidati Presidenti parrocchiali e Responsabili a livello unitario.
 - B. Una per i candidati del Settore Adulti.
 - C. Una per i candidati del Settore Giovani,
 - D. Una per i candidati dell'A.C.R.
 - E. Una per le Coppie di Sposi.
37. Le liste comprenderanno:

1. tutte le candidature presentate dal consiglio diocesano uscente
 2. tutte le candidature presentate dalle assemblee parrocchiali,
 3. tutte le candidature presentate alla Commissione Verifica Poteri entro le ore 14.30 del giorno della Assemblea Elettiva, compilate nell'apposito modulo e corredate dalla firma di almeno 5 delegati dello stesso settore o articolazione del candidato prescelto, con indicato il numero del tesserino per le votazioni.
 4. Ciascuno dei membri dell'assemblea può presentare una sola proposta di candidatura per la lista dei presidenti e responsabili unitari, una sola proposta per la coppia di sposi ed una sola proposta per la lista per la quale ha diritto di voto.
 5. Tutti i candidati per il consiglio diocesano sono anche candidati, ognuno per il proprio settore di appartenenza, per l'elezione a delegati all'Assemblea Nazionale.
 6. Altri candidati per l'elezione a delegati all'Assemblea Nazionale sono presentati con le modalità e nei tempi previsti per i candidati al consiglio diocesano.
38. Ciascuno dei membri dell'assemblea può presentare una sola proposta di candidatura per la lista dei presidenti e responsabili unitari, una sola proposta per la coppia di sposi ed una sola proposta per la lista per la quale ha diritto di voto.
39. Tutti i candidati per il consiglio diocesano sono anche candidati, ognuno per il proprio settore di appartenenza, per l'elezione a delegati all'Assemblea Nazionale
40. Altri candidati per l'elezione a delegati all'Assemblea Nazionale sono presentati con le modalità e nei tempi previsti per i candidati al consiglio diocesano.

V - OPERAZIONI ELETTORALI

41. In preparazione delle operazioni elettorali, vengono allestite dalla Commissione Elettorale:
- A. Le schede elettorali.
 - B. Le urne per i seggi elettorali.
 - C. I registri per lo spoglio delle schede.
42. Le schede elettorali di diversi colori dovranno essere:
- A. per l'elezione dei presidenti parrocchiali e responsabili a livello unitario,
 - B. per l'elezione dei rappresentanti in Consiglio del Settore Adulti,
 - C. per l'elezione dei rappresentanti in Consiglio del Settore Giovani
 - D. per l'elezione in Consiglio dei Rappresentanti dell'A.C.R.
 - E. per l'elezione dei Delegati all'Assemblea Nazionale
 - F. per l'elezione della Coppia di Sposi
43. Diritto di voto e conseguente consegna scheda elettorale riferite al punto 29:
- A. Presidente di Associazione Parrocchiale: Schede A, E, F e del settore o articolazione di Appartenenza
 - B. Membro del Consiglio Diocesano: Schede A, E, F e del settore o articolazione di Appartenenza
 - C. Delegato Parrocchiale di settore: Schede A, E, F del settore o articolazione di Appartenenza
44. I seggi elettorali sono aperti dalle ore 16.00 alle ore 17.30 del giorno della Assemblea Elettiva.
45. Ciascun elettore consegna al seggio il proprio tesserino elettorale. Tutti i tesserini sono conservati ed allegati agli atti del seggio stessi.
46. Ogni elettore ha diritto di esprimere con voto diretto, non delegabile, in ciascuna delle schede a lui consegnate fino ad un massimo di:
- A. 2 (due) preferenze per la lista unitaria
 - B. 2 (due) preferenze per la lista del settore di appartenenza
 - C. 1 (una) preferenza per la lista della Coppia di Sposi
 - D. 3 (tre) preferenze per la lista dei Rappresentanti all'Assemblea Nazionale.

47. Alla chiusura delle operazioni di voto, il presidente del seggio toglie i sigilli all'urna ed inizia lo spoglio delle schede. Uno dei membri del seggio estrae le schede dall'urna e, apertele, le consegna al presidente. Questi detta agli scrutatori addetti ai registri le preferenze per i candidati.
48. Le schede devono essere conservate ed allegate ai risultati dello scrutinio.
49. Stabiliti i risultati, viene redatto un processo verbale che deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione elettorale.
50. Risultano eletti nel Consiglio Diocesano:
1. Per la lista dei presidenti delle associazioni parrocchiali e responsabili unitari, i cinque nomi che hanno ricevuto il maggior numero di voti.
 2. Per la lista del Settore adulti, cinque candidati e cioè: i due nomi che hanno ricevuto il maggior numero di voti tra gli uomini e i due nomi che hanno ottenuto il maggior numero di voti tra le donne, mentre il quinto nome è quello che ha ricevuto il maggior numero di voti tra i candidati non compresi nei quattro già eletti.
 3. Per la lista del Settore giovani, cinque candidati e cioè: i due nomi che hanno ricevuto il maggior numero di voti tra gli uomini e i due nomi che hanno ottenuto il maggior numero di voti tra le donne, mentre il quinto nome è quello che ha ricevuto il maggior numero di voti tra i candidati non compresi nei quattro già eletti.
 4. Per la lista dell'A.C.R., i cinque candidati che hanno ottenuto la votazione più alta.
 5. Per la lista delle coppie di sposi quella più votata.
 6. Nel caso non fosse possibile designare l'ultimo eletto di ciascuna lista essendoci due o più candidati a parità di voti, risulterà eletto il più anziano di età salvo che per i giovani per i quali sarà eletto il meno anziano.

VI - TERMINE ASSEMBLEA E PROCLAMAZIONE ELETTI

51. Il Presidente pone a votazione l'intero documento per l'approvazione finale secondo le procedure già descritte in precedenza.
52. Compilato il processo verbale dei risultati elettorali, il presidente della commissione elettorale proclama all'Assemblea gli eletti nel Consiglio Diocesano per il successivo triennio
53. Si procede alla lettura degli ulteriori ordini del giorno e alle delibere del caso
54. E' compito del presidente concludere i lavori e sciogliere l'Assemblea

ALLEGATO 1

Riferimenti a Norme e Regolamenti

Art. 7 Regole generali per l'esercizio del diritto di voto

1. Il diritto di voto è personale e il suo esercizio non può essere delegato, salvo per i casi esplicitamente previsti nella normativa specifica.

2. Il voto si esprime a scrutinio palese a meno che non si tratti di votazioni per l'elezione o la designazione di persone, per l'accertamento di incompatibilità, di decadenza o, comunque, di responsabilità personali: in questi casi il voto avviene per scrutinio segreto.

3. Il diritto di voto si esercita a condizione di aver compiuto il quattordicesimo anno di età.

Art. 8 Elettorato passivo

1. Sono titolari dell'elettorato passivo tutti coloro che al momento della definizione delle candidature per l'elezione siano soci dell'Azione Cattolica Italiana, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età ad eccezione del Movimento Studenti di AC (per cui l'elettorato passivo è fissato a 16 anni) e rispondano alle altre eventuali condizioni esplicitamente previste dalle norme che regolano l'elezione.

2. I responsabili Giovani, ai vari livelli, non possono essere eletti in incarichi direttivi o consultivi qualora al momento dell'elezione abbiano superato il trentesimo anno di età.

Art. 9 Incarichi direttivi

1. Col termine "incarichi direttivi" si intendono gli incarichi associativi di: presidente (dell'associazione territoriale di base, diocesano, nazionale), componente della Presidenza (diocesana, nazionale), delegato regionale, componente della Delegazione regionale, segretario (diocesano, nazionale) di movimenti.

2. Gli incarichi direttivi sono conferiti con mandato triennale. Se, nel corso del triennio, l'incarico diviene vacante il nuovo conferimento ad altro socio è valido fino al termine del triennio in corso.

Art. 10 Conferimento degli incarichi direttivi

1. Si provvede al conferimento degli incarichi direttivi secondo le modalità e i tempi fissati, nell'ambito delle rispettive competenze, dal Consiglio nazionale, dai consigli diocesani e dai consigli regionali, in conformità a quanto stabilito al riguardo dallo Statuto, dal presente Regolamento e dagli atti normativi diocesani.

Art 12 Regolamento di Attuazione dello Statuto di Azione Cattolica

Incompatibilità, ineleggibilità, decadenza in relazione allo svolgimento di incarichi politici

1. Gli incarichi direttivi e gli incarichi di componente dei consigli (diocesani e nazionale) sono incompatibili con i mandati parlamentari (nazionale ed europeo), con incarichi di Governo, con il mandato nei consigli comunali, provinciali, regionali, con incarichi di sindaco o presidente o componente delle giunte comunali, provinciali e regionali e con incarichi di presidente di circoscrizioni comunali.

2. Gli incarichi direttivi sono altresì incompatibili con incarichi negli organi decisionali di partiti politici o di organizzazioni, comunque denominate, che perseguano finalità direttamente politiche.

3. I soci che si trovano in una situazione di incompatibilità non possono essere eletti o nominati a incarichi direttivi o a incarichi di componenti dei consigli.

4. I soci che rivestano incarichi direttivi e di componenti dei consigli (diocesani e nazionale), in caso di candidatura per le assemblee elettive del Parlamento europeo, nazionale, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali di qualsiasi livello, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto dalla data dell'accettazione della candidatura.

5. Quanti rivestono incarichi direttivi e gli stessi soci dell'Azione Cattolica Italiana devono evitare che l'associazione come tale, le sue sedi, la sua rete organizzativa siano coinvolte nelle scelte politiche personali e nella partecipazione a competizioni elettorali.

Art. 18 Statuto Azione Cattolica

La struttura associativa

1. Gli organi dell'associazione nazionale e delle associazioni diocesane dell'Azione Cattolica Italiana sono:
 - a) l'Assemblea, che esercita la funzione elettiva per la formazione del Consiglio e delibera in ordine agli atti normativi di specifica competenza, agli obiettivi e alle linee programmatiche pluriennali, allo scioglimento dell'associazione; (...)

Art. 19 L'attribuzione delle responsabilità associative

1. Gli organi dell'associazione nazionale e delle associazioni diocesane sono costituiti nelle forme e nei modi stabiliti dalla normativa statutaria e regolamentare, secondo criteri di rappresentatività, tenendo conto delle componenti proprie della realtà associativa.
2. Quando per l'attribuzione di un incarico si richiede di eleggere o di designare un aderente che appartiene a una determinata componente dell'associazione, le relative procedure devono prevedere la partecipazione al voto di tutti i componenti dell'organo cui compete la votazione; il Regolamento stabilisce le norme per le candidature.
3. Gli incarichi direttivi hanno la durata di un triennio e possono essere rinnovati consecutivamente solo per un secondo triennio.
4. Gli incarichi direttivi degli organi collegiali sono di regola affidati tenendo conto dell'opportunità che siano presenti uomini e donne, giovani e adulti.
5. I presidenti, a tutti i livelli (nazionale, diocesano e locale), sono nominati dall'autorità ecclesiastica competente, su proposta dei rispettivi consigli.
6. Nei consigli (nazionale, regionali, diocesani e locali) il diritto di voto è esercitato soltanto da chi vi partecipa in virtù di carica elettiva.

Art. 22 Statuto Azione Cattolica

Gli organi dell'associazione diocesana

1. L'Atto normativo dell'associazione diocesana disciplina la composizione, le modalità di formazione, la specificità delle funzioni, nel quadro di quelle indicate dal presente Statuto, e il funzionamento degli organi associativi, fermi restando i seguenti principi:
 - a) all'Assemblea diocesana devono essere chiamati a partecipare i componenti il Consiglio diocesano, i rappresentanti delle associazioni, dei gruppi e dei movimenti dell'Azione Cattolica Italiana formalmente costituiti nella diocesi;
 - b) il Consiglio diocesano deve essere composto in misura maggioritaria dai membri eletti dall'Assemblea, dai segretari dei movimenti costituiti e inoltre dai membri di Presidenza che non siano già consiglieri;
 - c) della Presidenza diocesana devono far parte, oltre al presidente diocesano, da due a quattro vicepresidenti (Giovani e Adulti) per seguire le finalità associative con riferimento ai Settori, il responsabile dell'Azione Cattolica dei Ragazzi, il segretario e l'amministratore;
 - d) il presidente è nominato dall'ordinario diocesano su proposta del Consiglio diocesano; gli altri componenti la Presidenza sono eletti dal Consiglio.

ALLEGATO 2

Indicazioni tecniche per la procedura di voto elettronico in Assemblea

VOTAZIONE ELETTRONICA ISTRUZIONI SLIDO

- ogni delegato all'interno del materiale consegnato ad inizio assemblea troverà un QrCode che inquadrato con il proprio Smartphone lo indirizzerà alla piattaforma di voto dove non sarà necessario alcun tipo di registrazione.
- Se per errore si uscirà dalla piattaforma di voto sarà sufficiente re inquadrare lo stesso QrCode e saranno reindirizzati verso la stessa piattaforma
- al termine della lettura degli emendamenti, al termine di ogni capitolo e a lettura ultimata del documento e ogni qualvolta sarà ritenuto necessario dal Presidente verrà avviata la procedura di voto
- Ad ogni delegato, correttamente indirizzato, arriverà la proposta di voto sul proprio Smartphone
- La votazione sarà denominata ed associata in modo univoco
 - i. Per gli emendamenti secondo la dicitura "Emendamento X" con X per numero crescente
 - ii. Per l'Approvazione dei Capitoli secondo la dicitura "Approvazione Capitolo X" dove X sta per il Titolo del capitolo in questione
 - iii. Per Approvazione dell'intero Documento "Approvazione Documento Finale"
- Saranno presenti il pulsante Favorevole, Contrario, Astenuto e il delegato dovrà semplicemente cliccare sul pulsante desiderato
- In caso di errore di digitazione sarà possibile cancellare la preferenza scelta tramite apposito pulsante e effettuare una nuova selezione
- Terminato il tempo stabilito l'Ufficio di segreteria interromperà il voto elettronico
- Tutte le procedure di voto con i rispettivi risultati saranno proiettate all'interno della sala.